

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 15-1951

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di RASSA (VC). Approvazione della Variante Strutturale 1/03 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Rassa - dotato di Piano Regolatore Generale Comunale regolarmente approvato con D.G.R. n. 117-21484 in data 16.6.1988, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n. 12 in data 29.9.2003, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare, la Variante Strutturale 1/03 al Piano Regolatore Generale vigente;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 7 in data 2.4.2004, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;
- integrare con deliberazione consiliare n. 10 in data 20.5.2005, esecutiva ai sensi di legge, la precedente deliberazione consiliare n. 7 in data 2.4.2004;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con parere in data 10.5.2006, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante Strutturale 1/03 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Rassa, adottata e successivamente integrata con deliberazioni consiliari n.7 in data 2.4.2004 e n. 10 in data 20.5.2005, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con successiva nota in data 1.6.2006, prot.17903/19.09PPU, nel condividere il succitato parere espresso dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a trasmettere il medesimo al Comune di Rassa, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Rassa, sulla scorta anche dei rilievi formulati nel precitato parere della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a:

- predisporre la parziale rielaborazione della Variante Strutturale 1/03 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.1977 n.56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n. 25 in data 27.11.2010;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 1 in data 26.1.2011, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante parzialmente rielaborata allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento, dando atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazione

degli atti del progetto preliminare;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse in data 11.4.2011 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Strutturale 1/03 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Rassa, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 7 in data 2.4.2004, n. 10 in data 20.5.2005 e n. 1 in data 26.1.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 11.4.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di legge vigenti e alla tutela del territorio;

preso atto delle Certificazioni a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del Procedimento del Comune di Rassa in data 8.6.2004 e in data 28.1.2011, circa l'iter di adozione della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visti i pareri dell'ARPA in data 20.1.2006 prot. n. 7963/SC14 e in data 20.4.2006 prot. n. 49270/SC14 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 8.3.2011 prot. n. 17665/DB14.21AT;

vista la documentazione relativa alla Variante Strutturale 1/03 allo Strumento Urbanistico Generale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art.3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Strutturale 1/03 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Rassa (VC) adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 7 in data 2.4.2004, n. 10 in data 20.5.2005 e n. 1 in data 26.1.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 11.4.2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Rassa (VC) si ritiene

adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La definitiva documentazione relativa alla Variante Strutturale 1/03 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Rassa, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 7 in data 2.4.2004 e n. 10 in data 20.5.2005, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elab. - Osservazioni e controdeduzioni

Elab. - Relazione-Stralci planimetrici-Norme di attuazione-tabelle quantitative

Elab. - Relazione di verifica sulla congruità delle nuove proposte urbanistiche alla zonizzazione acustica del territorio

Tav.5 - Uso del suolo in scala 1:2000

Tav.7 - Zone per piste sciistiche-Stato attuale in scala 1:10000

Tav.7 - Zone per piste sciistiche - variante in scala 1:10000

Tav.8 - Zona cave-Stato attuale in scala 1:10000

Tav.9 - Vincoli idrogeologici-Corografia-Stato attuale in scala 1:10000

Tav.1 - Carta Geologico-Strutturale in scala 1:10000

Tav.3 - Carta Geoidrologica in scala 1:10000

Tav.4 - Carta dell'Acclività in scala 1:10000

Tav.5 - Carta delle opere di difesa idraulica censite e degli alveo-tipi in scala 1:10000

Tav.6 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1:10000

Tav.7 - Carta delle valanghe in scala 1:10000

Elab. - Schede dei dissesti

Elab. - Schede opere idrauliche

Elab. - Schede dei tributari

Elab. - Banca dati e ricerca storica

Elab. - Schede conoidi

Elab. - Schede valanghe

Elab. - Cartografia di confronto

Elab. - Fotografie opere idrauliche;

- deliberazione consiliare n. 1 in data 26.1 2011, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elab. - Relazione integrativa sugli adempimenti conseguenti alla relazione d'esame della Regione Piemonte

Elab. - Norme di Attuazione

Tav.5 - Usi del suolo in scala 1:2000

Tav.7 - Zone per piste sciistiche in scala 1:10000

Tav.8 - Zone a cave in scala 1:10000

Tav.9 - Vincoli idrogeologici-Corografia in scala 1:10000

Tav.10 - Carta di sintesi dell'idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000 e 1:2000

Tav.2 - Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000

Tav.8 - Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000

Tav.8a - Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - particolare capoluogo in scala 1:5000 e 1:2000

Elab. - Relazione Geologica

Elab. - Schede dei dissesti IFFI - Schede ARPA - Scheda dissesto neoformazione

Elab. - Dichiarazione sull'assetto dei corsi d'acqua

Elab. - Schede Geologico-Tecniche delle aree in variante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli

Data Biella, 11.04.2011

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n° 15-1951 in data 29 APR. 2011 relativa all'approvazione della Var. al P.R.G.C. del Comune di Rassa (VC) di cui alle DD.CC. n. 7 in data 02.04.2004, n. 10 in data 20.05.2005 e n. 01 in data 26.01.2011.

Cartografia

Tav. 5, Usi del Suolo in scala 1:2.000 e tav. 10, Carta di Sintesi dell'Idoneità Geomorfolgia all'Utilizzazione Urbanistica in scala 1:10.000-1:2.000 (D.C.C. n. 1 del 26.01.2011)

Si intende ricondotta alla destinazione "Municipio ed attrezzature comunali e di interesse generale (art. 19)" l'area individuata con la lettera A sull'allegato 1.

Tav. 5 – Usi del Suolo in scala 1:2000 (D.C.C. n. 1 del 26.01.2011)

Inserire in calce alla legenda delle classi geologiche quanto segue:

- "Diversamente da quanto rappresentato per le frazioni Mezzanaccio, Rassetta, La Piana/Pianello, Ortigoso, Oro, Albergo la delimitazione della classe IIIb2 è limitata agli ambiti denominati "centro storico, art. 22" nella Tav. 5 Uso del suolo (ottobre 2010). Le rimanenti porzioni di tali ambiti sono da intendersi ricomprese in classe IIIA.
- In località Piane, è da intendersi ricompresa in classe IIIb3 la piccola porzione attualmente inserita in classe IIIb2 ricadente all'interno del dissesto 4FQ8. Inoltre gli edifici che risultano essere intersecati da linee che separano ambiti appartenenti a diverse classi di edificabilità sono da ritenersi ascritti alla classe maggiormente più penalizzante (IIIb3).
- Ad esclusione delle aree IIIb2 del capoluogo e fatte salve le indicazioni sopra richiamate per la località Pian, le ulteriori aree in classe IIIb2 perlopiù limitate a edifici isolati dovranno essere riclassificate in classe IIIa. In tali contesti, esclusivamente e limitatamente agli edifici accatastati è fatta salva, comunque, la normativa di utilizzo relativa alla classe IIIb2."

Via Tripoli, 33
13900 Biella
Tel. 015.8551515
Fax 015.8551560



Quanto sopra specificato deve intendersi riportato anche in calce alla legenda delle tavole n. 8 – Carta della Pericolosità Geomorfologia e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica, in scala 1:10.000, n. 8a - Carta della Pericolosità Geomorfologia e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica, Particolare capoluogo, in scala 1:5.000 e 1:2.000 e n. 10 - Carta di Sintesi dell’Idoneità Geomorfologia all’Utilizzazione Urbanistica, in scala 1:10.000-1:2.000, (D.C.C. n. 1 del 26.01.2011).

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 1

ELABORATI DEL P.R.G. APPROVATO CON D.G.R. N° 17 – 21484 DEL 16.06.1988

Sostituire l’elenco che recita: “1) Relazione Illustrativa: nella quale ... omissis ... 4) Norme di attuazione.” con il seguente:

“ - Relazione Illustrativa

- Osservazioni al P.R.G.C.

- Scheda quantitativa dei dati urbani

- Indagine sulle caratteristiche geomorfologiche del suolo composta di Relazione, Carta geologica, Carta dei dissesti, Carta dell’uso del suolo, Carta forestale, Carta delle classi di edificabilità

- Relazione di controdeduzioni al parere del C.U.R.

- Norme Tecniche di Attuazione

- Planimetria del territorio comunale in scala 1:25.000

- Stato di fatto: urbanizzazioni ed insediamenti esistenti in scala 1:2000

- Uso del suolo: progetto, in scala 1:2.000

- Sviluppo dei Centri Storici in scala 1:1.000

- Zona piste sciistiche in scala 1:10.000

- Zona Cave in scala 1:10.000

- Corografia e Vincoli idrogeologici in scala 1:10.000.”

ELABORATI DELLA VARIANTE DI P.R.G.C. ADOTTATA CON D.C.C. N. 7 DEL 02.04.2004 (INTEGRATA CON D.C.C. N. 10 IN DATA 20.5.2005) CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLA RELAZIONE D’ESAME DELLA REGIONE PIEMONTE TRASMESSA IN DATA 10.05.2006 E NUOVI ELABORATI AGGIUNTIVI

Sostituire l’ultima voce dell’elenco degli elaborati che recita “Schede Banca Dati Regionale” con “Schede Geologiche-tecniche delle aree in Variante”.

Art. 7

Punto 1)

Inserire in calce dopo le parole "...non coperte" la seguente dizione ",fino ad un massimo di mt.1 di sporto per i balconi e mq. 5 per le logge aperte."

Punto 7), Superficie minima da destinare a parcheggio (P.p.)

Inserire di seguito la dizione che recita: "nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione."

Art. 8

Punto 3),

Aggiungere dopo le parole "... siano transitabili" la seguente dizione: "nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili)".

Art. 9

Punto 7)

Dopo le parole "...ad un'altezza almeno di mt." sostituire con "2,55"

Art. 14

Ultimo capoverso – punto b)

Sostituire dopo le parole "...di distribuzione idrica" la lettera "a" con "e impianti con "

Art. 18

Lettera b)

Aggiungere in calce "- Zone di conservazione".

Art. 23


Sostituire il secondo, terzo e quarto capoverso con la seguente dizione: "La zona è prevista affinché possano realizzarsi box, autorimesse e ripostigli a servizio delle abitazioni e l'ampliamento dell'unico edificio."

Art. 24

Inserire in calce il seguente capoverso: " Gli interventi edificatori previsti sono ammessi purchè, sia per le parti già edificate che per quelle aggiuntive vengano rispettate le indicazioni di carattere estetico ambientale previste per gli edifici residenziali."

Art. 26

Aggiungere dopo il secondo capoverso la seguente prescrizione: "Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:



- a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
- b) ai proprietari di fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni e che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.”.

Art. 28

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

”Zona nella quale si prevede la salvaguardia territoriale finalizzata all'uso dell'area delimitata a piste sciistiche e impianti di risalita.

La zona potrà essere utilizzata solo a seguito di variante specifica che indichi sia le varie destinazioni d'uso ammesse che i rapporti urbanistico edilizi e ambientali necessari ad una corretta edificazione.

L'area comunque dovrà essere sottoposta a Strumento Esecutivo e nelle previsioni dovrà essere anche contenuto l'adeguamento della rete stradale esistente in funzione del flusso turistico diretto agli impianti.”.

Art. 29

Stralciare il penultimo capoverso che recita: “ L'approvazione dei progetti ...omissis... della legge 3 gennaio 1978 n. 1.”.

Art. 33

Lettera a)

Aggiungere in calce il seguente capoverso: “Tutti gli interventi ammessi sul territorio dovranno essere valutati alla luce delle indicazioni contenute nella relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.C. e potranno essere assentiti nel rispetto delle richieste in essa contenute.”.

Aggiungere in calce all'articolo la lettera:

“c) Legge 431/85

Per gli interventi sul territorio comunale ove la legge 431/85 impone dei vincoli ambientali e paesaggistici dovranno essere acquisiti i pareri prima del rilascio della concessione edilizia.”.

Art. 34

Aggiungere in calce: “Legge 431/85”.



Art. 35

Stralciare il suddetto articolo.

Art. 36

Sostituire la dizione "Art. 36" con "Art. 35".

Art. 37

Sostituire la dizione "Art. 37" con "Art. 36".

Art. 38

Sostituire la dizione "Art. 38" con "Art. 37".

Art. 39

Sostituire la dizione "Art. 39" con "Art. 38"

Inserire in calce al quarto comma la seguente dizione:

"f) relazione geologico-tecnica redatta secondo i disposti del D.M. 21.01.1981 ove richiesta."

Art. 40

Sostituire la dizione "Art. 40" con "Art. 39".

Art. 41

Sostituire la dizione "Art. 41" con "Art. 40".

Art. 42

Sostituire la dizione "Art. 42" con "Art. 41".


Sostituire la dizione "Art. 42.1 - Art. 42.2 - Art. 42.3 - Art. 42.3.1 - Art.42.3.2" rispettivamente con "Art. 41.1 - Art. 41.2 - Art. 41.3 - Art. 41.3.1 - Art.41.3.2".


Art. 41.3.2 (ex art. 42.3.2)

Inserire integralmente in calce alla sottoclasse IIIb2 l'ultimo capoverso relativo alle norme di classe IIIb2 (pag. 47) della Relazione Geologica (D.C.C. n. 1 del 26.01.2011).

Il Funzionario Istruttore
Titolare della posizione Org. C
rag. *Maura CROLLA*

Il Dirigente del Settore
arch. *Ernes FASSONE*





1CA102
2CA102

Alegato 1